

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [ ATTIVAZIONE POSTAZIONI PERMANENTI DI EMERGENZA SANITARIA A  
CALCINELLI E PESARO - MONTECCHIO ]**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


**- D E T E R M I N A -**

1. di affidare alla P.A. Croce Europa Valconca con sede a Mercatino Conca (PU), in qualità di capofila nell'associazione di scopo da essa costituita con la P.A. Antares On.l.u.s. con sede a Fano (PU), l'esecuzione del servizio di postazione permanente di emergenza sanitaria nelle località di Calcinelli di Fano e Pesaro-Montecchio, per la durata di 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01/11/2015, da espletarsi secondo le seguenti modalità:
  - a. una postazione di stazionamento tutti i giorni h/24 a Calcinelli di Fano;
  - b. una postazione di stazionamento nelle 12 ore diurne a Pesaro e nelle 12 ore notturne a Montecchio;
2. di approvare la proposta di Convenzione da stipularsi tra l'ASUR – Area Vasta 1 e l'Associazione Croce Europa Valconca, in qualità di capofila nell'associazione di scopo, che viene allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatta secondo lo schema che costituisce l'allegato 4 alla determina ASUR DG n. 251 del 7/04/2015;
3. di delegare alla firma della suddetta Convenzione il Direttore dell'Area Vasta 1, in qualità di legale rappresentante dell'ente;
4. di dare atto che, per l'attivazione del servizio di cui al punto 1., il costo annuo presunto di Euro 249.600,00 (IVA esente) verrà registrato sul conto n. 0505030101 "Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza";
5. di dare atto altresì, che il costo di cui sopra, per l'anno 2015 è pari a € 41.600,00 (IVA esente) e risulta compatibile con il budget 2015 assegnato all'Area Vasta 1 con Determina DG n. 544/15, per l'anno 2016 è pari a € 208.000,00 e verrà ricompreso nel budget 2016 che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 di Fano;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione sul sistema attiveb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Nadia Storti)



La presente determina consta di n. 23 pagine, di cui n. 17 pagine di allegati, quale parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1  
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

*Normativa di riferimento*

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica"
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale"
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al "coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., concernente "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Con nota in data 17/06/2015 (prot. int. N. 310366) il Responsabile della Centrale Operativa di Pesaro, Dr. Alessandro Bernardi, chiedeva, nelle more dell'adozione dei provvedimenti necessari per la realizzazione di MSI (ambulanza con a bordo autista-soccorritore ed infermiere) l'attivazione di due MSB (ambulanza con a bordo autista-soccorritore e soccorritore). La richiesta viene motivata dal suddetto Responsabile della Centrale Operativa di Pesaro dalla necessità di adeguamento nell'Area Vasta 1 del numero delle postazioni permanenti previste per l'emergenza territoriale.

In particolare, nella relazione presentata l'attivazione delle due postazioni si rende necessaria ed urgente per le seguenti motivazioni:

- la riorganizzazione ospedaliera, in particolare nella Valle del Metauro, comporta un aumento dei trasporti primari a strutture più lontane, con allungamento dei tempi in cui le ambulanze attualmente disponibili rimangono impegnate;
- a Pesaro è venuto meno dal 15 giugno il servizio reso dall'ambulanza dei Vigili del Fuoco, che contribuiva a svolgere alcuni servizi di soccorso alla popolazione nei casi in cui tutti i mezzi a disposizione dell'Area Vasta 1 fossero stati impegnati.

Per le suesposte motivazioni le postazioni di emergenza sarebbero così dislocate:

- la prima con stazionamento tutti i giorni h/24 a Calcinelli di Fano;
- la seconda con stazionamento nelle 12 ore diurne a Pesaro e nelle 12 ore notturne a Montecchio.

Pertanto sulla base della richiesta sopra citata l'U.O. Acquisti e Logistica ha attivato una procedura di interpello, contattando le Croci Pubbliche e le Associazioni di volontariato, così come previsto dalla DGRM n. 292/2012, che prevede l'affidamento dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari in via prioritaria alle croci volontarie.

Con note in data 13/08/2015, prot. nn. 67343, 67344, 67346, 67346, l'U.O.C. Acquisti e Logistica ha richiesto all'ANPAS Comitato Regionale Marche, all'Associazione di Pubblica Assistenza ANTARES, alla CRI Consorzio Provinciale di Pesaro e Urbino e alla Pubblica Assistenza (di seguito "P.A.") Croce Europa Valconca di comunicare:

- la disponibilità ad assumere ed eseguire il servizio nei termini come sopra indicati;
- l'accettazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i criteri definiti dall'ASUR con la determina n. 900/ASURDG in data 30/12/2014.

Nelle sopra citate note veniva specificato altresì che, in caso di disponibilità all'esecuzione del servizio, per ciascuna delle due postazioni esso dovesse essere svolto con le seguenti modalità:

a) **automezzi a disposizione:** ambulanze di soccorso avanzato - A-ALS (ai sensi della DGRM 827 del 04/06/2013); l'organizzazione per la postazione di Pesaro/Montecchio deve essere tale che nel momento in cui

un equipaggio smonta dal servizio in una delle due sedi, l'equipaggio montante è contestualmente operativo presso l'altra sede.

In caso di guasti all'ambulanza l'affidatario del servizio è tenuto a garantire il rimpiazzo nella postazione entro 30 minuti dalla richiesta da parte della Centrale Operativa di apposito mezzo sostitutivo delle medesime caratteristiche del mezzo sostituito.

b) **personale:** autista-soccorritore + soccorritore iscritti all'Associazione affidataria del servizio. La formazione di tale personale deve essere conforme a quanto previsto dalla DGRM 1405 ME/SAN del 19/06/2001. L'Associazione affidataria fornisce l'abbigliamento di servizio, i DPI e le assicurazioni obbligatorie al personale impiegato.

c) **organizzazione:** gli equipaggi svolgeranno tutti i servizi di soccorso e trasporto loro richiesti dalla Centrale Operativa 118, inclusi eventuali servizi per strutture sanitarie ospedaliere o territoriali nell'ambito dell'integrazione delle risorse per il trasporto sanitario vigente in AV1 (art.2, comma 2 della DGRM 292/13).

Con nota pervenuta in data 18/09/2015 la P.A. Croce Europa Valconca, in associazione di scopo con la P.A. Antares, che aveva già manifestato con nota in data 10/09/2015, l'interesse allo svolgimento del servizio, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato, ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio in oggetto secondo le modalità indicate nella richiesta trasmessa dall'U.O. Acquisti e Logistica.

Con nota in data 12/10/2015 il Presidente della P.A. Antares confermava la disponibilità all'effettuazione del servizio in collaborazione con la predetta Associazione Croce Europa Val Conca, riconoscendone in ruolo di capofila e referente nei rapporti con l'ASUR Area Vasta 1.

Per quanto riguarda la spesa per l'attivazione del servizio la valorizzazione delle prestazioni rese, ivi compreso l'utilizzo dei beni (ambulanze, apparecchiature, ecc.) verrà effettuata secondo quanto previsto dall'allegato 1) alla determina ASURDG n. 900 del 30/12/2014, sulla base delle spese effettivamente rendicontate e nei limiti massimi rimborsabili per ciascuna voce di costo.

Ai fini dell'affidamento del servizio secondo i criteri sopra riportati si ritiene necessario addivenire con la Associazione Croce Europa Val Conca alla stipula di apposita convenzione che disciplini il rapporto e le modalità di svolgimento del servizio in questione secondo quanto previsto nello schema di convenzione che costituisce l'allegato 4 alla determina ASUR DG n. 251 del 7/04/2015.

Per tale ragione si propone l'approvazione della proposta di Convenzione da stipularsi tra l'ASUR Area Vasta 1, nella persona del legale rappresentante delegato e la Associazione Croce Europa Val Conca, che viene allegato (Allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per quanto espressamente previsto dalla determina ASURDG n. 251/2015 sopra richiamata, il tetto massimo rimborsabile in ragione d'anno per un'ambulanza di soccorso H/24 è pari ad € 147.703,00, per cui per l'attivazione del servizio, secondo le modalità suindicate è ipotizzabile prevedere una spesa annua complessiva di € 250.000,00.

Sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile della Centrale Operativa di Pesaro l'incremento degli oneri stimati in via previsionale come sopra, derivanti dall'attivazione del nuovo servizio possono trovare compensazione all'interno del budget a questi assegnato per la gestione dei trasporti sanitari, in quanto secondo proiezioni su base annua del fatturato del settore dei trasporti sanitari si delinea un risparmio quantificabile in € 250.000,00.

Poiché il servizio in questione verrà presumibilmente attivato a decorrere dal 1 ottobre, gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto si riferiscono al solo nell'ultimo bimestre 2015 per un importo presunto di € 41.600,00, a cui si farà fronte con risparmi per pari importo come sopra meglio specificato.

Per le considerazioni di carattere economico sopra riportate è possibile attestare che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015, assegnato all'Area Vasta 1 con determina n. 544/2015.

Per quanto previsto dalla determina ASURDG n. 251 del 7/04/2015, già citata, trattandosi di postazioni permanenti vengono fissati acconti mensili

I costi di funzionamento (carburante, utenze, ecc.) al momento non meglio quantificabili verranno rimborsati ai sensi della determina ASURDG n. 900 del 30 dicembre 2014 sulla base delle spese documentate.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di affidare alla P.A. Croce Europa Valconca con sede a Mercatino Conca (PU), in qualità di capofila nell'associazione di scopo da essa costituita con la P.A. Antares On.l.u.s. con sede a Fano (PU), l'esecuzione del servizio di postazione permanente di emergenza sanitaria nelle località di Calcinelli di Fano e Pesaro-Montecchio, per la durata di 12 mesi, con decorrenza presunta dal 01/11/2015, da espletarsi secondo le seguenti modalità:
  - a. una postazione di stazionamento tutti i giorni h/24 a Calcinelli di Fano;
  - b. una postazione di stazionamento nelle 12 ore diurne a Pesaro e nelle 12 ore notturne a Montecchio;
2. di approvare la proposta di Convenzione da stipularsi tra l'ASUR – Area Vasta 1 e l'Associazione Croce Europa Valconca, in qualità di capofila nell'associazione di scopo, che viene allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatta secondo lo schema che costituisce l'allegato 4 alla determina ASUR DG n. 251 del 7/04/2015;
3. di delegare alla firma della suddetta Convenzione il Direttore dell'Area Vasta 1, in qualità di legale rappresentante dell'ente;
4. di dare atto che, per l'attivazione del servizio di cui al punto 1., il costo annuo presunto di Euro 249.600,00 (IVA esente) verrà registrato sul conto n. 0505030101 "Acquisti di servizi di trasporto sanitario – autoambulanza";
5. di dare atto altresì, che il costo di cui sopra, per l'anno 2015 è pari a € 41.600,00 (iva esente) e risulta compatibile con il budget 2015 assegnato all'Area Vasta 1 con Determina DG n. 544/15, per l'anno 2016 è pari a € 208.000,00 e verrà ricompreso nel budget 2016 che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 di Fano;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L.R. n. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Dott. Matteo Usucioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

ATTIVAZIONEPOTES\_PESARO\_CALCINELLI.rtf  
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO F.F.  
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini


Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**


Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto per l'anno 2015 sono compresi nel budget assegnato all'Area

Vasta 1 con Determina DG n. 544/15, per l'anno 2016 verranno ricompresi nel budget 2016 che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 di Fano.

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Dr.ssa Anna Olivetti



Il Responsabile del Bilancio  
Dr.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -

Allegato 1: Schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario tra l'ASUR e P.A. Croce Europa Valconca.



CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

TRA

L'Area Vasta Territoriale n. 1 - (d'ora innanzi e per brevità AV1) sede di Fano, P.I. 02175860424, rappresentata dal dott. Carmine Di Bernardo, nato a Napoli li 30/11/1958, C.F. DBRCMN58S30F839E nella sua qualità di Direttore di Area Vasta n. 1, domiciliato per la carica a Fano in via Ceccarini, 38;

E

L'Associazione Croce Europa Valconca (d'ora innanzi e per brevità Associazione) con sede in Mercatino Conca (PU) (C.F. 91011530416) in persona del suo legale rappresentante – Presidente Dott. Ferruccio Giovanetti, nato a Montegrimano Terme il 08/08/1955 C.F. GVNFR55M08F524Z, domiciliato per la carica a Mercatino Conca (PU) in via Roma 12.

Preso atto che l'Associazione Croce Europa Valconca P.A.:

- è iscritta nel Registro della Regione Marche delle Organizzazioni del volontariato a seguito di Decreto del Dirigente Servizio Sanità della Regione Marche n. 99 del 09/04/1999;
- è provvisoriamente autorizzata ed accreditata al trasporto sanitario ai sensi del D.P.C.M. n. 97 del 05 Maggio 2005 e dell' Art. 6 della D.G.R.M. n. 827 /2013.

Rilevato che la Regione Marche con legge n. 36/1998 di organizzazione del "Sistema di emergenza sanitaria" prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato per l'affidamento del trasporto sanitario o prevalentemente sanitario;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta regionale Marche :

- D.G.R. n. 1405/2001 relativa alla formazione ed aggiornamento degli operatori del sistema dell'emergenza sanitaria;
- D.G.R. n. 120/2004 e s.m.i. che ha stabilito, il numero delle ambulanze costitutive (con stand by) convenzionate, che le Associazioni di Volontariato devono mettere a disposizione del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;
- D.G.R. n. 292/2012 di recepimento dei criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario;
- D.G.R. n. 735/2013 ha riorganizzato, fra l'altro, la rete territoriale della Emergenza - Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGRM 1696/2012;
- D.G.R. n. 827/2013 di approvazione del regolamento regionale concernente: "Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria)";
- D.G.R. n. 920/2013 ha riorganizzato il sistema dell'emergenza – urgenza delle reti cliniche individuando il numero, la tipologia, dislocazione e disponibilità oraria delle Potes nel territorio regionale;
- D.G.R. n. 131/2014 di recepimento degli accordi siglati fra l'Asur Marche e i rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;

Considerata l'opportunità di addivenire alla stipula di un accordo con le Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito della Area Vasta 1 di Fano, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario con oneri a carico del SSR;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

### **Campo di applicazione**



La presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - AV n. 1 e l'Associazione di Volontariato Croce Europa Valconca P.A. per la disciplina dei servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di cui alla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. con oneri a carico del SSR.

La presente convenzione è valida anche per tutti i servizi di trasporto da rendersi a carico di altre Aree Vaste dell'Asur.

Le specifiche attività che formano oggetto del presente rapporto convenzionale e le modalità con le quali tale collaborazione viene attuata sono definite all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i. cui si rimanda.

## Art. 2

### **Servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118**

L'Associazione, per n. 12 mesi, mette a disposizione per lo svolgimento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza territoriale 118 i seguenti mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013 ed elencati nell'allegato A.

Tale elenco deve indicare il tipo di ambulanza (A-BLS, A-ALS, auto medica), la targa, l'anno di immatricolazione ed in particolare l'indicazione di quella/e costitutiva/e e sostitutiva/e.

In caso di comprovate esigenze che rendono indisponibile il mezzo costitutivo e/o sostitutivo, l'Associazione ne dà immediata comunicazione alla Centrale 118 e procede alla sostituzione del mezzo indisponibile, fatta salva l'accettazione del responsabile della Centrale 118.

L'Associazione di Volontariato effettua gli interventi sanitari di emergenza secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118.

L'Area Vasta può attivare POTES provvisorie ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'apporto dell'Associazione deve essere preventivamente concordato con il massimo anticipo possibile rispetto ai tempi dettati dalle esigenze che sono alla base dell'attivazione stessa.

Presso ogni C.O. 118 è istituito un organismo consultivo tra l'AV e le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio della provincia, con il compito di definire gli aspetti locali dei reciproci rapporti convenzionali e di assicurare un a costante collaborazione operazione tra le parti. Fanno parte dello stesso organismo: un rappresentante designato dagli organismi

provinciali dell'ANPAS, un rappresentante designato dal Comitato Provinciale CRI, un rappresentante designato per la Confederazione delle Misericordie, un rappresentato designato dalla MPA se presenti nell'Area Vasta, il Direttore dell'AV, il Dirigente Medico responsabile della C.O. 118 territoriale.

### Art. 3

#### **Altri servizi di trasporto sanitari e prevalentemente sanitari "a richiesta"**

L'Associazione si impegna inoltre ad effettuare, nei limiti della propria disponibilità, i trasporti prevalentemente sanitari con oneri a carico del SSR che saranno commissionati per il tramite della CCT. In via meramente programmatica e previsionale si stima un fabbisogno, per l'anno 201..., di n. ....(distinguere le tipologie) servizi di trasporto per un importo presunto di rimborso spese di €..... Per detti trasporti l'organizzazione operativa è effettuata dalla Centrale di coordinamento (CCT) pubblica, istituita nell'ambito della C.O. 118.

Per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118 e per quelli prevalentemente sanitari a richiesta viene compilata l'allegata scheda di committenza (allegato B).

### Art. 4

#### **Automezzi**

L'Associazione fornisce per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario gli automezzi certificati secondo quanto previsto dal regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013, il cui elenco si allega alla presente convenzione (Allegato A).

I mezzi destinati all'attività di emergenza territoriale 118 operano esclusivamente per conto della Centrale Operativa del 118 e non possono essere impiegati per altro servizio durante l'orario di stand by previsto in convenzione.

L'Associazione garantisce la sostituzione dei mezzi destinati al soccorso, fermi per causa di forza maggiore, con altri equivalenti dotati dei medesimi requisiti ed attrezzature. L'Associazione prevede la sostituzione del personale e dei mezzi destinati al soccorso fermi per cause di forza maggiore con personale e mezzi equivalenti a quelli previsti all'art. 2 entro il minor tempo possibile e, comunque, nel tempo massimo di 1 ora.

Art. 5

**Personale**

L'Associazione di Volontariato, oltre ai mezzi necessari alle operazioni di soccorso e trasporto, assicura la presenza, a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate, di personale non sanitario, volontario o dipendente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dalla DGRM n. 292/2012 e dell'allegato C alla DGR Marche n. 827/2013.

Il personale adibito al trasporto sanitario e prevalentemente sanitario deve possedere i requisiti previsti dai profili formativi indicati nella DGR Marche n. 1405/2001. Negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno dal Direttore Sanitario dell'Associazione, l'elenco deve essere trasmesso annualmente alla Area Vasta ed in copia alla Centrale Operativa 118.

Le Associazioni di Volontariato attuano corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale secondo quanto disposto dalla DGR Marche n. 1405/2001. Procedure di aggiornamento e qualificazione possono essere concordate in collaborazione con la Area Vasta ovvero all'interno dell'organismo di cui all'art. 14 comma 3 della DGR Marche n. 292/2012.

Il Dirigente della C.O. 118/CCT può chiedere la sospensione ed in caso di recidiva la rimozione dal servizio del personale che non ottemperi alle regole operative formalmente vigenti, si comporti scorrettamente o non osservi le direttive impartite dai responsabili del servizio nel rispetto delle citate regole operative.

Art. 6

**Apparati radio**

I mezzi di soccorso e di trasporto sanitario e la sede dell'Associazione di Volontariato convenzionata dovranno essere collegati alle centrali operative attraverso apparati di radio-telecomunicazioni conformi alle frequenze assegnate alla Regione Marche, fatto salvo quanto previsto sul punto dal regolamento n. 827/2013. Gli oneri necessari alla realizzazione di tali collegamenti per tutti i veicoli e sedi facenti parte del sistema di soccorso e trasporto sanitario, quali dotazione di nuovi apparati e/o adeguamento di apparati esistenti sono posti a carico dell'Area Vasta nel cui territorio ricadono le Associazioni di Volontariato.

Nel caso il sistema utilizzato sia quello telefonico va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale adibito ai trasporti e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica. È comunque obbligatorio, in caso di sede non presidiata H24, fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

#### Art. 7

##### Logo regionale

I loghi regionali che contraddistinguono i mezzi in convenzione per l'emergenza territoriale 118 e per i trasporti sanitari e prevalentemente sanitari devono essere conformi alle indicazioni stabilite al punto 6) del regolamento regionale approvato con DGR Marche n. 827/2013.

#### Art. 8

##### Modalità di svolgimento dei trasporti

L'Associazione effettua gli interventi sanitari di "emergenza territoriale 118" secondo le disposizioni ricevute dalla C.O. 118, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza dei soggetti coinvolti.

È fatto divieto all'Associazione di gestire in proprio chiamate di soccorso così come pubblicizzare a tal fine numeri di telefono diversi dal "118", fatto salvo diverse disposizioni normative che dovessero intervenire.

L'Associazione adotta i protocolli operativi stabiliti dalla rispettiva C.O. 118 ed ogni altra direttiva da queste impartita in merito alla operatività del servizio. In particolare i protocolli operativi, ove adottati, debbono prevedere le modalità di attivazione e di intervento dei mezzi di soccorso, le procedure di comunicazione radio, le procedure di accesso agli Ospedali, i criteri di triage sul posto, la definizione dei reports di fine missione.

L'Area Vasta provvede, se del caso, alla fornitura diretta del materiale sanitario di consumo e/o dell'ossigeno, compresa la prima fornitura all'atto dell'avvio del servizio, necessari per gli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché

allo smaltimento dei rifiuti sanitari derivanti dalle attività di cui al presente atto. Nell'eventualità che l'Area Vasta non provveda alla fornitura del materiale sopra indicato l'Associazione di Volontariato potrà presentare richiesta di rimborso ai sensi della determina ASURDG n. 900/2014.

I trasporti "secondari urgenti" a carico del SSR sono gestiti dalla C.O. 118 territorialmente competente.

L'Associazione effettua i servizi di trasporto, nel rispetto della tipologia di mezzo richiesto secondo le indicazioni ricevute, secondo le modalità dettate dalla C.O. 118, la quale organizza il trasporto di concerto con la struttura inviante e ricevente.

L'organizzazione e la committenza operativa dei trasporti sanitari o prevalentemente sanitari è effettuata dalla centrale di coordinamento (CCT) istituita, come disposto dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i, presso le C.O. 118 allo scopo di utilizzare in modo integrato le risorse di personale e tecnologiche adibite all'organizzazione dei trasporti sanitari.

Nel caso di lunghe percorrenze che impongano il pernottamento del mezzo, l'Associazione interessata potrà richiedere alla Area Vasta competente anche il rimborso spese di soggiorno fuori sede del personale impiegato. La Area Vasta provvederà al rimborso su presentazione delle fatture o ricevute fiscali intestate all'Associazione. La misura massima del rimborso è quella prevista per le missioni dei dipendenti della Area Vasta che svolgono analoghe mansioni.

#### Art. 9

#### **Servizi a carico del SSR ed attribuzione oneri**

Sono a carico del Servizio Sanitario regionale esclusivamente le tipologie di trasporto sanitario previste all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. Per i trasporti da porsi a carico del SSR, i rimborsi spese sono corrisposti dalle Aziende o strutture individuate all'art. 21 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i..

Gli altri casi di trasporto sanitario non previsti rimangono a carico del trasportato secondo quanto previsto all'art. 21, comma 8 della L.R. n. 36/1998 e s.m.i.. L'Associazione è tenuta a rilasciare al paziente regolare ricevuta per l'importo versato, debitamente quietanzata.

In virtù della presente convenzione l'Associazione effettua, in forma gratuita per il trasportato, gli interventi il cui onere faccia carico al SSR.

L'Associazione convenzionata, fatte salve le disposizioni impartite dalla C.O. 118/CCT competente per territorio, avrà cura che ogni intervento di trasporto sia effettuato seguendo il percorso più breve compatibilmente con le situazioni oggettive di traffico ed in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del paziente.

#### Art. 10

##### Documentazione dei servizi prestati

La documentazione dei trasporti di emergenza territoriale 118 è costituita da:

- scheda intervento, per gli eventi che hanno effettivamente comportato l'assistenza ad un paziente, completa dei dati necessari a soddisfare il debito informativo previsto dal D.M. n. 17/12/2008 e delle informazioni richieste dai profili assistenziali attivi nel territorio.
- foglio di servizio o equivalente riportante gli aspetti amministrativi dell'evento (in particolare i chilometri percorsi); il foglio di servizio può essere sostituito da un riepilogo cumulativo mensile dei servizi svolti.

La documentazione dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari è costituita dai dati elencati nel modulo di trasporto sanitario (Modulo TS 1).

#### Art. 11

##### Rimborso spese

All'Associazione per i servizi svolti spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute da calcolarsi secondo i criteri di cui all'articolo 22 allegato A della DGR Marche n. 292/2012 e della determina ASURDG n. 900/2014, sulla base della rendicontazione effettuata in relazione ai servizi erogati nell'anno ed alle risorse messe a disposizione.

I rimborsi sono definiti secondo i criteri esplicitati dalla predetta determina Asur Marche e sono costituiti da quote di acconto mensile e da un rimborso finale a saldo da calcolarsi come segue:

- per i trasporti sanitari in emergenza territoriale 118: acconto mensile pari al 90% di 1/12 dell'importo valorizzato per ciascuna tipologia di postazione convenzionata come predeterminato con determina Asur Marche n. 251 del 07/04/2015, salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla determina in parola e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

- per i trasporti sanitari o prevalentemente sanitari "a richiesta": acconto mensile pari al 90% di 1/12 della spesa storica sostenuta nell'anno precedente riparametrata proporzionalmente al tetto massimo di spesa assegnato nell'anno di riferimento per tale tipologia di trasporto e ripartito percentualmente fra tutte le Associazioni impegnate nei servizi di trasporto. Salvo conguaglio attivo o passivo a saldo da calcolarsi sulla base della rendicontazione effettuata secondo i criteri applicativi di cui alla predetta determina ASURDG n. 900 del 30.12.2014 e riparametrato in base alle risorse messe a disposizione.

L'Associazione convenzionata è tenuta a presentare la rendicontazione dell'anno entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione richiesta, l'Area Vasta, previa diffida ad adempiere, potrà ridurre la misura dell'acconto mensile fino al 50% di quanto previsto/dovuto.

Nei casi più gravi l'Area Vasta potrà esercitare la facoltà di rescissione dalla presente convezione.

## Art. 12

### Addebiti

L'Associazione presenterà all'Area Vasta, entro il mese successivo a quello di riferimento, contabilità mensile costituita:

1. dalla nota di addebito per gli acconti sui rimborso
2. dalla distinta cartacea indicante il dettaglio delle prestazioni effettuate
3. dai documenti di viaggio di ogni singolo trasporto, debitamente sottoscritti

4. dalla distinta in formato elettronico secondo tracciato record individuato dalla Agenzia Regionale Sanitaria (file G "TRASPORTI") allegato alla presente convenzione (allegato C). Sono fatte salve le revisioni del tracciato da parte della Regione. All'implementazione del sistema informativo regionale dei trasporti che alimenta direttamente il tracciato record file G "TRASPORTI", detta trasmissione non sarà più dovuta.

#### Art. 13

#### Assicurazioni

L'Associazione convenzionata è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, relative agli eventuali dipendenti.

L'Associazione è parimenti tenuta ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione sono tenute ad assicurare i propri operatori per la copertura della responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a 1.250.000 Euro.

La stessa Associazione è tenuta a stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile auto anche per eventuali terzi trasportati per un massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.

L'Associazione è, inoltre, tenuta inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni loro richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Area Vasta è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti, durante lo svolgimento di interventi effettuati dall'Associazione convenzionata in base alla presente convenzione, dal personale e dai trasportati, ovvero per danni provocati a terzi; salvo il caso di responsabilità civili e penali inerenti la condotta di personale sanitario (medico e/o infermiere) dipendenti dal S.S.R. operante a bordo dei mezzi di soccorso.



L'Associazione definisce con l'Area Vasta il documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

#### Art. 14

##### Partecipazione utenti

L'Area Vasta e l'Associazione si impegnano a porre in atto ogni azione utile a promuovere la partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità ed al miglioramento dei servizi oggetto della presente convenzione.

L'Area Vasta cura, altresì, la più ampia diffusione tra gli utenti della corretta informazione per l'accesso ai servizi oggetto della presente convenzione.

#### Art. 15

##### Disciplina inadempienze

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dall'Area Vasta, sia evidenziata una situazione di inadempienza convenzionale tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio e degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, la stessa inadempienza, verrà contestata, con lettera raccomandata al legale rappresentante/presidente della Associazione fissando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la rimozione della inadempienza contestata.

Nel caso in cui l'Associazione convenzionata rigetti formalmente gli addebiti o non si adegui entro il termine fissato, l'Azienda dispone la sospensione della convenzione per un periodo variabile da 15 giorni a sei mesi commisurato alla gravità delle inadempienze contestate.

L'Associazione cui sia stata comminata la sanzione può richiedere, entro i successivi 30 giorni che il caso sia esaminato da un Collegio arbitrale composto dal Direttore di AV o da altro Dirigente suo delegato, dal Presidente dell'Associazione o suo delegato, eventualmente assistito dal proprio organismo rappresentativo e dal Giudice di Pace competente per il territorio con funzioni di Presidente, le quali potranno essere, comunque, affidate ad altro soggetto scelto di comune accordo tra le parti. In tal caso l'Associazione può proseguire

l'attività convenzionata sino alla pronuncia del Collegio arbitrale che deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla chiamata in causa.

Il Collegio arbitrale esaminata la documentazione agli atti, comprese le controdeduzioni a difesa, già prodotte dall'Associazione, conferma, riduce o annulla la sanzione comminata.

Qualora alla riattivazione del rapporto convenzionale sospeso, si rilevi, con le stesse procedure di cui sopra, il perpetuarsi di inadempienze anche diverse da quella che ha dato luogo alla sospensione, potrà attuarsi la rescissione del rapporto con l'Associazione medesima.

#### Art. 16

#### Validità

La presente convenzione ha decorrenza presunta dal 01/11/2015, ha validità annuale e non è tacitamente prorogabile.

#### Art. 17

#### Normativa

L'Associazione con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare per intero le regole generali previste nella DGR Marche n. 292/2012 e s.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni regionali di cui agli atti amministrativi richiamati nella premessa e, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

#### Art. 18

#### Riservatezza

L'Associazione Croce Europa Valconca P.A., nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente convenzione, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 dei quali venga a conoscenza, in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi della correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

L'Associazione garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta n. 1 nel Regolamento Privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Associazione assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate all'Azienda.

I dati anche complessivi sull'attività svolta non possono essere utilizzati dagli enti realizzatori per fini diversi da quelli contemplati dal presente protocollo.

Il legale rappresentante//presidente dell'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione accetta la nomina di responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività svolta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e si impegna a provvedere a trasmettere all'Azienda Sanitaria, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione una certificazione che attesti il pieno rispetto per l'anno in corso, della normativa sulla riservatezza dei dati anche sotto il profilo della sicurezza. In particolare deve assicurare all'Azienda Sanitaria che il trattamento dei dati personali e sensibili è conforme alle disposizioni vigenti che disciplinano l'uso dei dati personali e sensibili anche per quanto riguarda il profilo della sicurezza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, sia minime che idonee.

L'Area Vasta n. 1, per il tramite del Referente Privacy e/o dei Responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere all'Azienda e verificare, in qualsiasi momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### Art. 19

#### Registrazione del contratto

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

....., li .....

Per l'Associazione Croce Europa Valconca P.A.

IL PRESIDENTE Dott. Ferruccio Giovanetti

Per l'Area Vasta n. 1 - Sede di Fano

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 Dott. Carmine Di Bernardo

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza degli stessi, approvano espressamente gli articoli: art. 4 (Automezzi), art. 8 (Modalità di svolgimento dei trasporti), art. 10 (Documentazione dei servizi prestati), art. 11 (Rimborso spese), art. 12 (Addebiti), art. 13 (Assicurazioni), art. 15 (Disciplina inadempienze).

Per l'Associazione Croce Europa Valconca P.A.

IL PRESIDENTE Dott. Ferruccio Giovanetti

Per l'Area Vasta n. 1 - Sede di Fano

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 Dott. Carmine Di Bernardo

Elenco allegati:

Allegato A) Elenco mezzi di soccorso conformi alle prescrizioni della DGR Marche n. 827/2013

Allegato B) Scheda di committenza

Allegato C) File G

**ALLEGATO A) ALLA CONVENZIONE**

**ELENCO MEZZI DI SOCCORSO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA DGR MARCHE N. 827/2013 MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ALL'AREA VASTA N. 1 PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO IN EMERGENZA TERRITORIALE 118**

MEZZO	TIPOLOGIA	TARGA	ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE	COSTITUTIVA / SOSTITUTIVA
AMBULANZA	A-ALS	DM956BL	2009	Costitutiva/Sostitutiva
AMBULANZA	A-ALS	DZ166YW	2010	Costitutiva/Sostitutiva
AMBULANZA	A-ALS	EH496YT	2012	Costitutiva

**ALLEGATO B) ALLA CONVENZIONE**  
SCHEDA DI COMMITTENZA

AREA VASTA N. 1

TRASPORTI SANITARI: SCHEDA DI COMMITTENZA DELLE PRESTAZIONI IN ADESIONE ALLA SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONALE DI CUI ALLA DGR MARCHE N. 292/2012

RELATIVA ALL'ANNO 2015

con l'Associazione Croce Europa Valconca P.A.

avente sede in: via Roma 12, Mercatino Conca (PU)

aderente a: A.N.P.A.S.

rappresentata da: Dott. Ferruccio Giovanetti

**provvisoriamente autorizzata ed accreditata al trasporto sanitario ai sensi del D.P.C.M. n. 97 del 05 Maggio 2005 e dell' Art. 6 della D.G.R.M. n. 827 /2013.**

**Tipologia di trasporti commissionati per l'anno 2015**

**EMERGENZA TERRITORIALE 118**

- *stand-by strutturale di un'ambulanza di soccorso avanzato H24 dislocata a CALCINELLI di Fano che staziona presso la delegazione comunale di via Marconi, targa EH496YT (mezzo sostitutivo ambulanza tipo A) con equipaggio autista-soccorritore e soccorritore come da allegato c) del regolamento approvato con dgr Marche n. 827/2013*
- *stand-by strutturale per l'equivalente di un'ambulanza di soccorso avanzato H24 dislocata nelle dodici ore diurne a Pesaro - che staziona presso centrale operativa 118, ospedale San Salvatore, targa DM956BL (mezzo sostitutivo ambulanza tipo A targa DZ166YW) e nelle ore notturne a Montecchio - che staziona presso Potes di Montecchio, targa DZ166YW (mezzo sostitutivo ambulanza tipo A targa DM956BL), con equipaggio autista-soccorritore e soccorritore come da allegato c) del regolamento approvato con dgr Marche n. 827/2013*

per un totale di costi da rimborsare previsto in € 41.600

Si precisa che il numero di interventi ed i rimborsi sopra previsti hanno valenza previsionale e programmatoria per ambo le parti. L'effettivo rimborso delle spese sostenute sarà calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dello schema di convenzione di cui la presente scheda costituisce l'allegato B).

L'Associazione, per l'esercizio delle attività affidate, mette a disposizione i seguenti mezzi:

EMERGENZA TERRITORIALE 118						
TIPOLOGIA CERTIFICATA (A-ALS...)	MARCA	MODELLO	TARGA	ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE	SEDE OVE STAZIONA	TIPOLOGIA/MODELLO/TARGA A MEZZO SOSTITUTIVO
A-ALS	Fiat	Ducato	DM956BL	2009	Osp. Pesaro	Fiat Ducato DZ166YW
A-ALS	Fiat	Ducato	DZ166YW	2010	Potes Montecchioso	Fiat Ducato DM956BL
A-ALS	Volks Wagen	T5	EH496YT	2012	Delegaz. comunale via Marconi	Fiat Ducato DM956BL Fiat Ducato DZ166YW

Tutti certificati e rispondenti ai requisiti previsti dalla L.R. n. 36/1998 e s.m.i. e dal Regolamento approvato con la DGR Marche n. 827/2013.

L'Associazione si impegna a dare comunicazione ogni qualvolta il parco macchine venga modificato nel rispetto delle norme vigenti.

L'Associazione dichiara di avere preso piena e completa visione del Regolamento approvato con la DGR Marche n. 827/2013.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per l'Associazione:

IL PRESIDENTE Dott. Ferruccio Giovanetti

\_\_\_\_\_

Per l'Area Vasta n. 1 - Sede di Fano

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 - Dott. Carmine Di Bernardo

\_\_\_\_\_

